

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 luglio 2008 —  
Commissione delle Comunità europee/Irlanda**(Causa C-215/06) <sup>(1)</sup>**(Inadempimento di uno Stato — Assenza di valutazione  
dell'impatto ambientale di progetti rientranti nell'ambito di  
applicazione della direttiva 85/337/CEE — Regolarizzazione a  
posteriori)**

(2008/C 260/03)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:  
D. Lawunmi e D. Recchia, agenti)Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente,  
J. Connolly SC e G. Simons BL)**Oggetto**Inadempimento di uno Stato — Artt. 2, 4 e da 5 a 10 della  
direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concer-  
nente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati  
progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Mancata  
adozione di misure volte a garantire che progetti rientranti nel  
campo di applicazione della direttiva vengano sottoposti ad uno  
studio d'impatto**Dispositivo**1) Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare  
che:

- prima di essere eseguiti in tutto in parte, i progetti rientranti  
nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio  
27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione  
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e  
privati, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche  
intervenute con la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997,  
97/11/CE, vengano esaminati al fine di stabilire se occorra  
effettuare una valutazione d'impatto ambientale e, se per essi si  
prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le

loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una  
valutazione del loro impatto conformemente agli artt. 5-10  
della direttiva 85/337, e

- il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una  
centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea  
di Galway, nonché l'esecuzione dei lavori, fossero preceduti da  
una valutazione dell'impatto ambientale del progetto, in confor-  
mità agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, nella sua versione  
precedente o successiva alle modifiche intervenute con la diret-  
tiva 97/11, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa  
incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta  
direttiva.

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 178 del 29.7.2006.**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 luglio 2008  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu —  
Polonia) — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we  
Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu**(Causa C-25/07) <sup>(1)</sup>**(IVA — Direttive 67/227/CEE e 77/388/CEE — Normativa  
nazionale che fissa le modalità di rimborso dell'eccedenza di  
IVA — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità —  
Misure particolari di deroga)**

(2008/C 260/04)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu